



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA N. 73 / 2018

“Interventi di carotaggio punti di prelievo presso il porto di Finale Ligure “Capo San Donato” –

Soc. I.L.Ma. SUB S.r.l.”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA: la propria Autorizzazione n. 114/2018 rilasciata in data 16/04/2018 all'impresa I.L.Ma.Sub. e gli atti ivi richiamati;

RITENUTO NECESSARIO: dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito;

VISTI: gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione;

RENDE NOTO

che, dalle ore 08.00 del giorno 17/04/2018 e sino a termine esigenze del giorno 30/04/2018 l'Impresa “I.L.MA.SUB.” potrà svolgere interventi di carotaggio punti di prelievo presso il porto di Finale Ligure “Capo San Donato”, nei punti A1, D1 e F1, come da allegato cartografico (ALL.1), parte integrante del presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1 (disposizioni).

Tutte le unità in transito, in prossimità delle zone opportunamente segnalate, devono prestare la massima attenzione, rispettare il divieto di transito imposto dal personale Ilmasub, quando necessario, per la presenza di sommozzatori in acqua, mantenere una distanza di almeno 15 metri dai mezzi nautici impegnati nelle operazioni in questione e, nel contempo, non ostacolare dette attività.

Articolo 2 – (esclusioni).

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1:

- a. le unità della Società incaricata dell'intervento;
- b. le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- c. le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- d. le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.
- e. le unità di cui ai precedenti punti a, c e d, sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3 – (Disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 16/04/2018.

Publicato in data 16/04/2018
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

